

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Circolare n. 16 del 4 aprile 2020

OGGETTO: PRIME RISPOSTE AL DECRETO “ CURA ITALIA “ DA PARTE DELL’AGENZIA ENTRATE – CIRC. N. 8/E DEL 03.04.2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. [8/E](#) pubblicata ieri, ha risposto a numerosi quesiti relativi alle disposizioni contenute nel DL 17 marzo 2020 n. [18](#) (c.d. “Cura Italia”). Di seguito i principali temi trattati:

1) Nei punti 2.1 e 2.4 l’Agenzia ha confermato che, in ragione dello specifico rinvio di cui all’art. 67 del DL 18/2020, **tutti i termini, di decadenza o di prescrizione, che fanno capo all’attività degli uffici degli enti impositori e che scadono nel corso del 2020, sono automaticamente prorogati a fine 2022.**

Ad esempio il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d’imposta 2015), in scadenza a fine anno, slitta a fine 2022.

Dal Quotidiano “ Il Sole 24 Ore “ del 04.04.2020

Eppure, proprio in questa situazione eccezionale, il ricorso ai termini lunghi per le verifiche fiscali suona stonato. Le difficoltà dell’amministrazione non possono essere sempre risolte con garanzie e regole asimmetriche a svantaggio dei contribuenti.

2) In merito al credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa, pari al **60% dell’ammontare del canone di locazione** relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, l’Agenzia, nella risposta 3.1 della circolare, chiarisce che il **suddetto credito d’imposta spetta sul canone di locazione PAGATO** e non riguarda gli immobili di categoria D/8. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, per cui, in coerenza con tale finalità, **il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.**

3) Con riferimento ai **versamenti sospesi**, l'Agenzia ricorda che:

- dal 2 marzo al 30 aprile 2020, sono stati sospesi i termini per i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL e dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020, per i contribuenti che operano nei settori dettagliatamente indicati dalle suddette disposizioni, che sono maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).

- dall'8 al 31 marzo 2020, sono stati sospesi i termini per i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

4) L'Agenzia chiarisce che risultano **sospesi i termini per la registrazione dei contratti**, ove scadano tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, sia ove l'adempimento debba essere operato dal privato contribuente, sia dove debba essere operato dal notaio o da altri pubblici ufficiali; inoltre, la sospensione dei termini per la registrazione opera sia per gli atti da registrare telematicamente, che per gli atti da registrare in forma cartacea. La sospensione dei termini per la registrazione comporta il rinvio anche del termine per il versamento dell'imposta di registro da essa scaturente.

Ancora, l'Agenzia precisa che, con riferimento alle locazioni, restano invece dovuti i versamenti per annualità successive alla prima.

Nulla viene precisato con riferimento agli altri adempimenti successivi alla prima registrazione del contratto di locazione, come la proroga, la risoluzione e la cessione del contratto, sui quali permangono i dubbi. In questi casi, infatti, interpretando rigorosamente l'art. 17 del DPR 131/86 si potrebbe concludere che l'obbligo di versamento sia autonomo dall'obbligo di registrazione, in quanto la norma fissa, in primo luogo, l'obbligo di versamento dell'imposta di registro (entro i 30 giorni dall'evento) e, poi, sancisce anche l'obbligo di comunicazione. Tuttavia, ragioni di coerenza e la ratio dell'art. 62 indurrebbero ad estendere la sospensione.

5) L'agenzia delle Entrate con la risposta al quesito n. 1.7., **ha escluso l'emissione delle fatture, sia analogiche che elettroniche, dalla sospensione degli adempimenti tributari**, riconosciuta per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Andranno quindi fatturate seguendo le regole ordinarie tutte le operazioni rilevanti a fini Iva il cui momento di effettuazione si sia realizzato in tale periodo comprese quelle da documentare, anche se riferite ad un momento antecedente, avvalendosi dei 12 giorni per l'emissione delle fatture immediate.

6) L'Agenzia ha chiarito che **non spetta il premio di 100 euro rapportato ai giorni di lavoro svolti nel mese di marzo per i dipendenti in *smart working*, mentre sono ammessi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa, anche in modalità part time, anche se in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, purché riconducibili alla sede ordinaria di lavoro o luoghi di tradizionale prestazione lavorativa.**

L'incentivo è riconosciuto in via automatica dai sostituti (privati e pubblici) fino dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, ma è comunque possibile procedere entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Rag. Elio Montenero